

Procura della Repubblica di Crotone

IL P.M.

Quest'incarte nasce da alcune dichiarazioni rese dai dott. Erasmo Rendmelli ed Anselmo Zurlo al giudice istruttore di Roma e da una serie di articoli, dai titoli fortemente allarmistici, comparsi in diversi quotidiani nei mesi di giugno e luglio delle scorse Anne.

In sostanza i due sanitari, a suo tempo incaricati da queste ufficio degli accertamenti autopsici sul cadavere di un pilota ritrovato a fianco dei rettami di un mig libico schiantatosi contro le montagne di Castel-Silano, hanno sostenuto, anche con diverse interviste, di aver depositato, il giorno successivo all'esame autopsico, una memoria aggiuntiva nella quale chiamavano che la data di morte, che nella relazione peritale avevano ritenuto coincidenza con la caduta del mig avvenuta il 18.7.1960, dovesse, in realtà, farsi risalire, per le particolari condizioni di decomposizione del cadavere, ad almeno 15 giorni prima.

L'affermazione, già di per sé grave per le implicanze di natura penale che da esse sarebbero potute derivare, dal momento che di quella memoria non si è mai trovata alcuna traccia,



Procura della Repubblica di Crotone

77
2)

si è tramutata lentamente in un vero e proprio scoppio giornalistico, perché, resa nel contesto di una istruzione particolarmente delicata, quale, appunto, quella condotta dal G.I. di Roma sulla tragedia di Ustica, consentiva, a buona ragione, la formulazione di una molteplicità di ipotesi, tra cui, non ultima, quella della possibile connivenza dell'aereo libico con l'abbattimento del D C 9, avvenuto poco più di 20 giorni prima.

Sebbene non si conosca lo stato delle indagini sulle cause che hanno determinato quest'ultima tragedia, gli atti siano ad ora acquisiti, sia pure con il limitato obiettivo di verificare se vi sia stata a mano settagione o soppressione di un atto processuale, consentendo, tuttavia di fissare, nei termini pressoché di assoluta certezza, per l'impenenza dei riscontri probatori da cui sono sostenuti, alcuni momenti di fondamentale rilevanza che pongono seriamente in discussione, non solo il valore, per altre già rivisitate dalle stesse dott. Zarie in alcune delle sue, più recenti, deposizioni, delle diverse conclusioni rassegnate alla pretesa memoria aggiuntiva, ma anche l'attendibilità stessa dei ricerchi dei due pariti sull'interv-



Procura della Repubblica di Crotone

78
3

vicenda.

Il primo e certamente il più importante anche per le conseguenze che da esso derivano, concerne la data e persino l'ora della caduta del migliaio, può sicuramente farsi risalire al 18.7.80 in un'ora compresa tra le 11 - 11,30.

Concordano, infatti, sul medesimo punto non soltanto le dichiarazioni dei tanti che hanno visto l'aereo (cfr. dep. Garchidi Addolorato, che ha visto il 18.7.80 verso le ore 11 un aereo volare a quota molto bassa, e sentito, subito dopo la scomparsa del mezzo dalla sua vista, un forte boato, con immediato sviluppo d'incendio; dep. Piccole che pure ha notato, quelle stesse giorno, alla stessa ora, un aereo che, volando a quota molto bassa, ha quasi sfiorato una collina sita in agro di Ceremaria) e delle numerose persone accorse in occasione dell'incendio e che hanno partecipate alle operazioni di spegnimento (cfr. dep. Spina Giovanni, Marano Francesco, Pistis Domenico, Piccole Vincenzo, Amantea Pietro), ma anche le deposizioni dei militari intervenuti (cfr. dep. Mille Raimondi Salvatore, Mille Gaetano Cettaneo, Cap. Vincenzo Inzelia), nonché le conclusioni della Commissione d'inchiesta appositamente nominata dalle State Maggiore della



Procura della Repubblica di Crotone

41

78

da Benina (ora 9,54 locali del 18.7.89), l'orario d'impatto con le montagne di Castel-Silano (ora 11,14 circa), la causa della caduta (sganciamento del motore causato dall'assurdo del combustibile) e le modalità di volo prima dell'impatto (bassissime regole di giri in perfetta armonia con le modalità indicate dalla Gorchiglio).

Il secondo momento, che è in fondo un necessarie corollario del primo, riguarda ovviamente l'epoca della morte del pilota che non può non coincidere con il giorno del decesso dell'aereo se, non, addirittura, con il suo impatto al suolo.

Diversamente, per dare un senso alle cose, si dovrebbe far ricorso alla fantastica ipotesi che su un aereo senza pilota sia stata collocata il cadavere di una persona deceduta 15-20 giorni prima e, peggio, che un aereo senza pilota, sia stato fatto cadere, con perfetta precisione, in un punto dove in precedenza era stata collocata il cadavere di una persona indossante la divisa di un pilota.

Ma in tali casi, quando anche se non potesse darle per scontata l'immobilità tecnica, resterebbe pur sempre aperto il problema della individuazione dell'interesse sottostante e delle

Procura della Repubblica di Crotone

ragioni che avrebbero potuto indurre ad un artificio che, per la sua recambelesca platealità, supera i confini stessi della fantasia.

Per altre, quel momento, rimane fissato nel tempo, indipendentemente dagli accennati riscontri sulla caduta del mig e quindi dalle stesse argomente legiche che pure ha la sua rilevanza per il legame di necessaria ed evidente causalità che collega le modalità di volo, la caduta e la morte del pilota, in virtù di una complessità di elementi specifici che ne rendono difficile se il benché minimo spostamento, anche in un solo giorno.

Non si allude tante al verbale di visita necropsica eseguita dal dott. Scalise, dal quale, malgrado la mancanza di una specializzazione di anatomia patologica e in medicina legale, è possibile cogliere, soprattutto nelle ultime deposizioni, una comprensiva esperienza nel settore, né alle operazioni da lui eseguite nel piuttosto tentativo di ricomporre il volto di quel cadavere, quanto ad alcuni particolari constatati dai marescialli Baimondi e Cimaria e ad alcuni dati obiettivi ancora riscontrabili sui rilievi fotografici, che appaiono del-



Procura della Repubblica di Crotone

- 6 -

che sarebbero necessariamente intervenuti se la morte fosse risalita all'epoca indicata dai due pariti.

Il colore del sangue (vermiglie cfr. dep. Nelle Cisaria), che, in un rigore, non ancora coagulato al centro, grumoso ed indurito ai margini, (cfr. dep. Raimondi e Scalise) scendeva, ancora verde il basco, malgrado la caldissima giornata (cfr. dep. Cap. Inzalata), l'assenza di cattivi odori, almeno fino alle prime ore maridiane, e di altri segni di decomposizione, l'assenza di fenomeni putrefattivi e di liquidi cellinativi che nella calda stagione estiva si vedono colare dal cadavere anche dopo 3 e 4 giorni, la presenza dell'occhio visibile nei rilievi fotografici, le stesse caratteristiche delle mani e delle ferite sui polsi, rappresentate, nella loro globalità, una serie di dati circostanziali ed obiettivi che sono significativi di manifestazioni rilevabili soltanto nella immediatezza e quasi dell'evento.

Il sangue, infatti, può mantenersi fluido e conservare il colore vermiglie sole per poche ore dopo la fuoriuscita dal corpo umano, per assumere, poi, colorito nerastro e subire processi di coagulazione.



Procura della Repubblica di Crotone

82

- 7 -

Gli strati epidermici, inoltre, conservano la loro integrità sino a quando non intervengono i fenomeni putrefattivi: da questo momento che solitamente inizia dopo 3-4 giorni, si evidenziano, per limitarsi soltanto alle zone del corpo visibili nelle fotografie, belle, specie nelle pieghe e la cute delle mani, che invece nella foto appare dal tutto integra, si sfalda completamente.

Se fosse intercorso, dunque, un certo lasso di tempo dalla morte, anche di un giorno soltanto, si sarebbe manifestata, tenuta conto della esposizione al sole, una serie di fenomeni di tale evidenza, che non sarebbero sfuggiti neanche al più spregiaduto osservatore e sarebbero certamente apparsi, attesa la molteplicità delle manifestazioni che essi comportano, nei rilievi fotografici.

Dunque la caduta del mig e la morte del pilota, che già dal punto di vista logico appaiono strettamente collegate, finiscono per avere, poi, in virtù di dati obiettivi ed elementi certi, anche una coincidenza cronologica, che non può andare al di là del 18.7.80, nè a molto ore prima dell'intervento di tutte le persone indicate.



Procura della Repubblica di Crotone

83

- 8 -

La perplessità dei periti e l'asserita mania di prospettare al magistrato, ad un giorno soltanto di distanza dalla prima relazione, una specie della morte diversa e più remota, non trovano, pertanto, alcuna giustificazione a non del tutto incompatibili con le circostanze del rinvenimento del cadavere e con tutti i particolari descritti dai testi ed in parte visibili nei rilievi fotografici.

Anch'per la verità, stande alle considerazioni esposte nelle deposizioni, non sono nemache sostanziate, per come in fondo riconosciute dalle stesse Prof.Zurlo, da valide argomentazioni di medicina legale, perché non tengono conto della lunga esposizione al sole del cadavere, della esplosione degli organi cavi interni in conseguenza dell'impatto, dall'utilizzazione di una cassa singola e nello stesso tempo intercorso tra il rinvenimento e la riesumazione.

In pretura numerosa aggiuntiva che ha creato tante polverone atterne ad un episodio rimasto per tante tempe avvolto dal mistero quale il disastro di Ustica, quant'anche fosse stata depositata, si sarebbe, comunque, risultata in un atto del tutto inutile, non corretto dal punto di vista medico legale e mettonte



Procura della Repubblica di Crotone

- 9 -

coltante da segni plateali e appariscenti, non detatti di sicure valere tautologico, perché disinseriti dal contesto stagionale climatico e ambientale, dalla natura ed entità delle lesioni rilevate, dalla modalità del seppellimento e cioè proprie di quel complesso di fattori che rendono il decorso dei fenomeni cadaverici del tutto mutevole.

Ma a parte ciò e per essere chiari sino in fondo, manca anche qualunque prova che essa sia stata effettivamente consegnata.

I ricerchi dei due sanitari sono imprecisi e per molti versi anche contraddittori, persino in relazione alle modalità di stesura delle stesse verbale di esumazione e autopsia. Mentre, infatti, il Rondonelli, in una prima deposizione ritiene che sia stata materialmente redatto da lui e dalle Surle e depositato in Procura, le Surle, invece, ricorda perfettamente, per come, tra l'altro, è stata accertata, che è stata battuta dal segretario Oliverio in presenza del Sostituto Brancaccio, cui, avviamente, è rimasta in consegna.

Nella deposizione resa davanti al G.I. di Roma, il Rondonelli, ha inoltre aggiunto, in termini categorici, di avere depositato, il giorno successivo all'esumazione dell'autopsia, la memoria aggiuntiva nelle mani del segretario del dott. Brancaccio negli uffici della



Procura della Repubblica di Crotone

- 10 -

Procura di Crotone, mentre il Prof. Zurlo ha sostenuto di aver capito, in uno dei tanti colloqui con il collega, che era stata consegnata nelle mani di una "signora che all'epoca lavorava in Procura".

Conveniente poi in queste ufficio ad invitare a percorrere i locali e ad indicare la stanza dove sarebbe stata depositata il supplemento, il Bandinelli non solo non è stato in grado di fornire alcun particolare, ma ha anche, candidamente, ammesso, in contrasto con la categoricità dell'affermazione iniziale, di non ricordare neanche la persona cui le avrebbe materialmente consegnato.

Ci si rende ovviamente conto, che a distanza di tanto tempo, le imprecisioni nei ricordi e i buchi di memoria possono essere del tutto normali e fisiologici, ma non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, alle affermazioni di due periti non può essere ugualmente attribuita alcun valore probatorio, non solo perché, concettualmente disconcerato dalla globalità delle risultanze, ma anche perché, in sé e per sé, non sostenuta dal benché minimo riscontro, malgrado un'indagine puntigliosa ed attenta estesa a tutti i dipendenti che il 24.7.80 prestavano



Procura della Repubblica di Crotone

- 11 -

servizio presso queste ufficio, alla segreteria del Pref.Bon-
danelli e persino ai mandati liquidati per prestazioni peritali.

E ciò tanto più in quanto, in alcuni momenti di queste
incerte, come contenuti spinti, come appunto nell'ultima parte
della dichiarazione del Pref.Zurlo, che potrebbe offrire
anche una chiave di lettura del tutto diversa dell'intera vi-
cenda.

P.Q.M.

Viste l'art.74 del C.P.P. modificato dall'art.6 D.L.L. 14.9.

1944 n.288;

Richiude il Giudice Istruttore di pronunciare decreto di non
devermi prenunziare azione penale.

Crotone, li 01-2-85

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Elia Costa)

01-2-85